Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche

Delibera n. 65 Roma, 14 settembre 2011

VISTO l'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'art. 2, comma 15, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 ed in particolare il comma 4, lettera b) che attribuisce alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche (Commissione) il compito di verificare la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito e i gestori in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti;

VISTO il "Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento" approvato con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 1° agosto 1996;

VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, articolo 9 bis, comma 6, convertito con legge 24 giugno 2009, n. 77 secondo il quale la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche è istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare subentrando nelle competenze del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, contestualmente soppresso;

VISTI i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 settembre 2009, n. 99 e 18 giugno 2010, n. 99 con i quali sono stati nominati i componenti della Commissione;

VISTA la nota 9 aprile 2011 n.714, assunta al protocollo in data 18 aprile con cui l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale 5 Marche Sud – Ascoli Piceno (nel seguito Autorità o AATO) ha trasmesso la revisione ordinaria del piano d'ambito approvata con delibera dell'Assemblea n.4 del 30 marzo 2011;

VISTA la nota dell'Ufficio supporto vigilanza risorse idriche 21 aprile 2011, n. 7383 di avvio del procedimento di verifica della corretta redazione della revisione ordinaria del piano d'ambito;

VISTE le note dell'Ufficio supporto vigilanza risorse idriche n. 7663 del 7 giugno 2011 e n. 7755 del 5 luglio 2011 di richiesta chiarimenti ed integrazioni;

VISTA la nota 25 luglio 2011, n. 1555, assunta al protocollo della Commissione in data 5 agosto con cui l'AATO ha fornito le integrazioni ed i chiarimenti richiesti;

VISTA la "Relazione di verifica" n. 7903 dell'8 settembre 2011, illustrata alla Commissione dal relatore dr Guido Cace, nominato nell'odierna seduta;

VISTO il parere espresso dalla Commissione nella seduta del 14 settembre 2010;

DELIBERA

ART. 1 - E' approvata la relazione 8 settembre 2011, n. 7903 di verifica della corretta redazione della revisione del piano d'ambito dell'AATO 5 Marche Sud – Ascoli Piceno, che è parte integrante della presente delibera;

ART. 2 - Il piano d'ambito dell'AATO 5 Marche Sud – Ascoli Piceno è redatto correttamente a condizione che siano osservate le seguenti prescrizioni:

1. scomputare dal monte investimenti gli interventi relativi alla "Realizzazione separazione acque urbane in zona..." (ID AATO 192068) e alla "Realizzazione opere di raccolta di acque meteoriche a servizio della zona..." (ID AATO 1346);
2. recuperare dal monte ricavi regolati quanto riconosciuto al gestore a titolo di perdite su crediti per il periodo 2003-2007;
3. recuperare dal monte ricavi regolati quanto riconosciuto al gestore a titolo di fondo di perequazione comuni per il periodo 2003-2007;
4. rideterminare la TRM, nel rispetto delle modalità e dei vincoli imposti dal metodo normalizzato di cui al D.M. LL.PP. 1° agosto 1996, tenendo conto dei punti n.1, 2, 3.

ART. 3 - La presente delibera è inviata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alla Regione Marche per gli eventuali provvedimenti di competenza.

ART. 4 - Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni dalla notifica.

il Relatore
dr Guido Cace

il Presidente
prof. ing. Roberto Passino

Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche

Supporto vigilanza risorse idriche

Prot. n. 7903

Roma, 8 settembre 2011

Al Presidente della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche

Oggetto: Verifica della corretta redazione della revisione del piano d'ambito dell'AATO 5 Marche Sud – Ascoli Piceno

La presente relazione analizza, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.161, co. 4, lett. b) del d.lgs. 152/2006, la revisione ordinaria del piano d'ambito (pda) dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale 5 Marche Sud – Ascoli Piceno (nel seguito Autorità o AATO), approvata con delibera dell'Assemblea n.4 del 30 marzo 2011 e trasmessa alla Commissione con nota n.714 del 9 aprile 2011, assunta al protocollo in data 18 aprile.

Preliminarmente, si riporta una breve cronistoria dei fatti salienti che hanno caratterizzato l'avvio del servizio idrico integrato (sii) nel territorio dell'ATO 5 Marche Sud. L'Ambito territoriale Ottimale n. 5 "Marche Sud " è uno dei 5 Ambiti delimitati con la legge della Regione Marche n. 18 del 1998; istituito con delibera assembleare nel 2002, è un consorzio obbligatorio tra la provincia di Ascoli Piceno e i 59 comuni rientranti nel suo territorio. Ha raggiunto piena operatività nel 2003, quando ha proceduto, con delibera assembleare n.4 del 21 maggio 2003, all'affidamento temporaneo del sii, per 5 anni, a due gestori: la Ciip Poliservizi spa e la Vettore Servizi Ambientali Integrati spa. Dei 59 comuni consorziati, 50 rientravano nella gestione della Ciip Poliservizi spa mentre i restanti 9, appartenenti alla Comunità Montana dei Sibillini, erano gestiti da Vettore Servizi Ambientali Integrati spa.

Il 1° gennaio 2005 Ciip spa ha incorporato la Vettore spa; l'Autorità, con delibera n.18 del 28 novembre 2007, ha affidato il sii *in house providing* fino al 2023 alla società Ciip spa derivante da tale fusione e, contestualmente, ha aggiornato la pianificazione d'ambito pur non provvedendo ad effettuare, ai sensi dell'art.8 del metodo normalizzato, la verifica tariffaria a consuntivo. La convenzione di affidamento ed i relativi allegati sono stati sottoscritti in data 11 dicembre 2007.

Con delibera d'Assemblea n. 3/2011, l'AATO 5 ha chiuso il ciclo di regolazione 2003-2007, e con delibera n. 4 del 30 marzo 2011 ha approvato la variante al pda oggetto della presente relazione. Con tali delibere, l'Autorità ha proceduto a: integrare e modificare il piano precedente; verificare i risultati conseguiti nel periodo 2003 – 2007; effettuare una prima analisi del periodo regolatorio 2008-2010, non del tutto esaustiva in quanto mancanti i dati a consuntivo relativi al 2010.

Avvio istruttoria

In ottemperanza alle disposizioni di cui al regolamento *"Disciplina delle procedure istruttorie in materia di procedimento di verifica del piano d'ambito"*, approvato con delibera n. 27/2010 del 24 marzo 2010, come modificato con successiva delibera n. 50, del 21 dicembre 2010, con nota n. 7383 del 21 aprile 2011 è stata data comunicazione, all'Autorità d'ambito ed al gestore, dell'avvio del procedimento istruttorio. Al contempo, in data 21 aprile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del citato regolamento, è stato pubblicato sul sito web della Commissione l'avviso di avvio del procedimento.

Istruttoria

L'Autorità ha avviato la variante di piano su richiesta del gestore CIIP che con nota n. 2010001974 del 20/01/2010, corredata di delibera dei soci n. 3 del 31 luglio 2009, ha chiesto la revisione del pda evidenziando alcune criticità circa la bancabilità dello stesso e la conseguente attuazione. In particolare:

- la *"difficile situazione economico-finanziaria nazionale ed internazionale che sta pesando notevolmente anche sull'economia del nostro territorio"*;
- la *"necessità di riconoscere i reali costi operativi "a regime" della gestione del Servizio Idrico Integrato"*;
- la necessità *"di rimodulare coerentemente nel periodo di realizzazione l'ammontare annuo degli investimenti ed eventualmente la tariffa"*.

In ragione di tale richiesta l'Autorità, preso atto che, nel corso di una riunione con il comitato ristretto sul controllo analogo tenutasi il 28 marzo 2011, i sindaci si erano espressi favorevolmente all'ipotesi di variante così come proposta dal gestore, ha rilevato, in sintesi, che le criticità emerse a fondamento della variante erano:

1) annualità troppo elevate di investimenti da realizzare nel primo periodo di affidamento;
2) maggiori costi operativi per gli esercizi 2008, 2009 e 2010 rispetto a quelli previsti dal piano vigente 2008-2032;
3) minori volumi di acqua erogati rispetto alle previsioni di piano.

L'Autorità ha, quindi, approvato la variante di piano la cui documentazione, rilevante ai fini della presente verifica, affronta il ciclo di regolazione 2003 – 2007, quello 2008 – 2010 e la successiva pianificazione e programmazione degli interventi e la determinazione della tariffa per il periodo 2011 – 2032.

A. Periodo regolatorio 2003 – 2007

L'Autorità ha proceduto ad un puntuale controllo e verifica delle grandezze economiche manifestatesi nel periodo in esame. Ha proceduto a verificare i ricavi da tariffa conseguiti dal gestore tenendo conto: dei volumi effettivamente venduti rispetto a quelli pianificati; della corrispondenza tra i ricavi conseguiti per effetto dell'articolazione tariffaria e quelli previsti da Tariffa Reale Media (TRM); ha altresì verificato i ricavi per altre attività (prestazioni accessorie, allacciamenti, vendita di acqua non potabile ecc.).

1. **Ricavi tariffari**: nel verificare questi ricavi l'Autorità ha confrontato quelli presunti da pda da quelli risultanti dal bilancio del gestore. Afferma in merito la stessa che *"Non si ritiene necessario procedere a scontare il valore dei ricavi consuntivi per effetto delle perdite su crediti, tenuto conto che gli accantonamenti effettuati a tale titolo nel Conto Economico di ciascun esercizio appaiono congruenti con i valori riconosciuti dall'Autorità d'Ambito ai fini tariffari"*.

   Nel periodo di riferimento i ricavi tariffari effettivi di CIIP e Vettore sono risultati inferiori per circa 5,6 milioni di euro rispetto alle previsioni del pda. In particolare per :

   a. Volumi erogati: il pda prevedeva 23,2 milioni di m^3 mentre i volumi effettivi sono risultati pari a 22,4 milioni di m^3.
   b. TRM: quella effettiva è risultata, negli anni 2003-2004 e 2006, superiore rispetto a quella da piano. L'Autorità attribuisce tale circostanza ad una sottostima, in sede di pianificazione:
      - dei ricavi tariffari conseguibili nelle fasce tariffarie di eccedenza;
      - dei volumi fatturati di fognatura e depurazione;
      - del numero di clienti cui applicare la quota fissa.

      Questo fatto ha compensato parzialmente i minori ricavi per minori volumi venduti.
   c. Rispetto del limite K: in alcune annualità del precedente pda la TRM era stata fissata ad un livello più basso rispetto a quello che avrebbe consentito la completa copertura dei costi; pertanto, in sede di riequilibrio tariffario, l'Autorità ha rilevato la necessità di considerare una quota di ricavi corrispondenti *"alla perdita precalcolata"*. Il valore totale delle annualità 2003 – 2007, cumulato per entrambi i gestori, è risultato pari a 953.682 €.

2. **Ricavi non tariffari**:

   a. Prestazioni accessorie: l'Autorità specifica che trattasi *"di prestazioni caratterizzate da costi congiunti a quelli dell'attività principale oggetto dell'affidamento, una quota dei quali (tipicamente i costi generali) debbono essere comunque sostenuti dal gestore per la gestione del servizio idrico integrato."* Individua al riguardo due modalità di trattamento di questi ricavi: Il *"metodo diretto"* e quello degli *"extra flussi"*. Specifica che quello diretto consente *"di individuare e separare all'origine costi e ricavi riferiti a ciascuna linea di business"*, riconoscendo a se stessa l'onere *"di regolamentare i corrispettivi accessori (o in alternativa verificare periodicamente la marginalità conseguita nell'esercizio di tali prestazioni) per verificare che il gestore non consegua extra-profitti su attività esercitate in regime di monopolio. Ai fini del riequilibrio tariffario della tariffa del servizio idrico integrato invece, non rileveranno né costi né ricavi conseguiti dal gestore nell'esercizio delle attività complementari, in quanto l'equilibrio costi - ricavi dovrà essere garantito esclusivamente per mezzo dell'applicazione della tariffa."*. Mentre, il metodo degli extra-flussi *"non richiede al regolatore la separazione puntuale dei costi operativi e di investimento tra business principale ed accessorio, in quanto i costi delle attività accessorie sono desunti in via indiretta come funzione del ricavo atteso per tali attività: i costi pianificati da remunerare con tariffa del s.i.i. saranno pertanto pari ai costi operativi totali dell'azienda al netto dei costi stimati*

per la produzione delle attività accessorie. I ricavi attesi per le attività accessorie dovranno conseguentemente essere portati in diminuzione (integralmente o parzialmente) dai costi operativi pianificati del servizio idrico integrato.".

L'Autorità specifica che *"La relazione al Piano d'Ambito provvisorio del periodo 2003-2008 non fornisce una descrizione dettagliata dei corrispettivi accessori, delle specifiche modalità di contabilizzazione e della quantificazione di costi e ricavi attesi."* Tuttavia, ha rilevato l'esistenza di proventi attesi da attività accessorie in più punti della relazione tecnica di accompagnamento al piano tariffario di CIIP spa e, con maggiore dettaglio, nel piano economico-finanziario della stessa società. In particolare, il Conto Economico prospettico riporta, per voci aggregate, le seguenti voci di ricavo:

- Ricavi attesi da tariffa del s.i.i.;
- Ricavi attesi da prestazioni accessorie (per le quali non viene però fornita una precisa descrizione);
- Ricavi attesi per allacciamenti;
- Ricavi attesi per depurazione di rifiuti liquidi presso gli impianti di depurazione;
- Ricavi attesi per altre prestazioni realizzate dal gestore.

I costi operativi sono classificati in funzione dell'origine delle singole componenti e, tra questi, sono indicati, con separata evidenza, i costi delle attività accessorie nonché i costi della depurazione di rifiuti liquidi. A pag. 35 si afferma che *"i costi inerenti i ricavi da prestazione accessoria non incidono sulla tariffa e sono stati appostati in una separata sezione"*.

Ai fini della modalità di trattamento dei costi e dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tali attività, l'Autorità distingue:

- <u>attività di trattamento di rifiuti liquidi</u>, considerata completamente separata dalla gestione del servizio idrico integrato, il cui equilibrio reddituale è garantito da autonomi proventi a fronte di costi operativi individuati e separati rispetto a quelli del s.i.i.;
- <u>prestazioni accessorie</u> (che non sono distintamente indicate), considerate come un'attività separata rispetto alla gestione del s.i.i., dotata di proventi specifici a fronte di costi programmati esplicitamente individuati nel PEF (dei gestori) e separati rispetto a quelli dell'attività principale;

Pertanto, l'Autorità, nell'affermare che tali attività *"si sostengono con autonomi ed individuati corrispettivi"*, ha escluso i ricavi da esse conseguenti *"dal riequilibrio tariffario a consuntivo, indipendentemente dalla marginalità, positiva o negativa, conseguita dall'impresa nel loro esercizio."*

Infine, l'Autorità specifica che *"con la sola esclusione delle due attività sopra richiamate, tutti i costi operativi sostenuti dall'azienda sono remunerati per mezzo della tariffa del s.i.i.. Ne consegue che la tariffa remunera anche i costi attesi per l'esercizio delle altre attività extratariffarie ... alle quali sono correlati degli specifici ricavi"* . L'Autorità distingue tali

attività in : canoni di concessione, servizi amministrativi, allacciamenti, cessione di acqua non potabile, corrispettivi di fognatura e depurazione delle utenze che acquistano acqua non potabile.

In merito alle prime due attività (sulla cui natura, peraltro, nella relazione non è data alcuna spiegazione esaustiva), l'AATO ha considerato i relativi ricavi "*..i cui costi di produzione correlati sono già integralmente pagati con tariffa del s.i.i..*" in sede di riequilibrio tariffario, procedendo ad una correzione ex post "*.. in diminuzione dei costi operativi attesi per la gestione del servizio idrico integrato, allo scopo di evitare che i costi di produzione delle attività accessorie siano integralmente trasferiti sui clienti del s.i.i., lasciando al gestore la marginalità piena su tali attività.*". Tuttavia, l'Autorità, "*.. anche allo scopo di non disincentivare per il futuro..*" il gestore, ha concesso a questi "*... il mantenimento di una marginalità sui servizi accessori equivalente a quella ritraibile nell'esercizio dell'attività principale.*", ovvero del 7%.

Quanto agli allacciamenti, l'Autorità specifica che sono espressamente indicati i ricavi derivanti dalla loro realizzazione, mentre non sono indicati i relativi costi operativi, né ha avuto modo di individuare tra i costi di investimento oneri specifici previsti per la realizzazione degli allacciamenti idrici e fognari. Altresì l'AATO, nel premettere che trascura "*in questa sede le problematiche di regolazione legate alla potenziale "contendibilità" del mercato*" di tale attività, almeno con riferimento al periodo transitorio 2003-2007, afferma che "*..non ha provveduto ad effettuare una separazione contabile tra servizio idrico ed allacciamenti e non ha neppure effettuato una quantificazione dei costi attesi nell'esercizio di tali attività.*" Rileva pertanto che, in tal modo, "*mentre i costi effettivamente capitalizzati dal gestore per la realizzazione degli allacciamenti sono stati esclusi dai costi operativi remunerati con tariffa (e remunerati conseguentemente tramite corrispettivi specifici), sono stati invece implicitamente trasferiti a carico della tariffa del s.i.i. alcuni dei costi fissi sostenuti dall'impresa..*", conseguentemente, "*.. in sede di verifica tariffaria a consuntivo è necessario che i ricavi derivanti da attività di allacciamento, al netto dei costi capitalizzati, concorrano alla copertura dei costi del servizio idrico integrato remunerati dalla tariffa.*".

Relativamente alla cessione di acqua non potabile, il Gestore ne garantisce l'erogazione mediante una specifica rete di distribuzione i cui cespiti sono distinti da quelli utilizzati per l'erogazione di acqua potabile ad uso civile. Tali beni, pur nella disponibilità del Gestore, sono stati esclusi dalla ricognizione delle infrastrutture per l'affidamento del servizio idrico integrato. Tuttavia, nell'impossibilità di separare contabilmente proventi ed oneri relativi a tali attività accessorie, in sede di definizione del Piano d'Ambito per il periodo 2003-2007, l'Autorità non ha previsto ricavi derivanti dalla cessione di acqua non potabile ed i costi operativi di tale servizio sono stati integralmente inclusi tra quelli remunerati con la tariffa del s.i.i.; al contrario, non sono stati considerati nella tariffa del sii i costi del capitale (gli ammortamenti e la remunerazione).
Pertanto, in assenza di una separazione contabile tra attività principale e accessoria, in sede di riequilibrio tariffario ex post, l'Autorità ha ritenuto necessario decurtare

dai costi operativi della tariffa del sii una quota dei ricavi conseguiti dalla vendita di acqua non potabile. La percentuale di decurtazione è stata fissata nell'85% di questi, mentre il restante 15% è stato considerato quale quota necessaria a coprire i costi del capitale.
L'Autorità ha ritenuto *"convenzionalmente accettabile assumere che l'incidenza dei costi di ammortamento e remunerazione del capitale investito (riferita alle reti distribuzione di acqua non potabile) sui ricavi da cessione di acqua non potabile sia la medesima osservabile, ex ante, nel servizio idrico integrato."*

Tra le attività complementari al servizio idrico integrato, il Gestore garantisce i servizi di fognatura e depurazione alle utenze che acquistano acqua non potabile le cui acque di scarico vengono conferite nella rete fognaria civile e depurate presso gli impianti di depurazione utilizzati nell'ambito del servizio idrico integrato. I costi di produzione di tale servizio sono congiunti a quelli del sii e compresi tra quelli coperti mediante la tariffa. Pertanto, l'Autorità tratta tali ricavi con le medesime modalità già adottate per i ricavi tariffari, facendoli concorrere al raggiungimento del vincolo di ricavo stabilito ex ante per il sii.

3. **Riequilibrio dei ricavi**
   Ad esito della verifica svolta, l'Autorità ha rilevato che il gestore, nel periodo 2003-2007, ha complessivamente registrato, al netto delle correzioni effettuate a posteriori relativamente alle prestazioni accessorie ed ai corrispettivi di allacciamento, ricavi inferiori rispetto a quelli previsti nel piano per un importo pari a 3,22 milioni di euro.
4. **Costi Operativi**
   Dal confronto dei dati di progetto (al netto degli incrementi di efficienza previsti) e dei costi consuntivi risultanti nei bilanci del gestore, l'Autorità ha rilevato che a fronte di c.ca 85 milioni di euro di costi operativi previsti nell'intero periodo, il gestore abbia sostenuto costi effettivi per c.ca 84,4 milioni con un risparmio netto di 600 mila euro c.ca (pari allo 0,7% dei costi di progetto dell'intero periodo analizzato, 2003 - 2007).
   Tuttavia, l'analisi effettuata ha consentito all'AATO di verificare che: nell'esercizio 2003 i costi operativi di CIIP sono risultati inferiori del 7,4% rispetto a quelli di progetto; tali differenze non sembrerebbero riconducibili ad efficienze del gestore, ma ad una sovrastima iniziale della stessa Autorità. Per contro, i costi consuntivi della società Vettore sono risultati, nel biennio 2003-2004, sistematicamente superiori rispetto a quelli di progetto riferiti al medesimo periodo (+69,7% nel 2° semestre 2003 e +26% nel 2004).
   In sintesi, l'Autorità ha constatato che i costi del gestore rilevati a consuntivo si sono attestati, nel periodo osservato, su valori complessivamente inferiori rispetto a quelli pianificati. Tuttavia, rileva che se si prendono a riferimento i costi effettivi dell'esercizio 2004 (ante fusione) e si osserva la loro dinamica nel tempo, si constata come la fusione abbia comportato un parziale rallentamento nella crescita dei costi solamente nei primi due anni successivi all'integrazione, ma che tali vantaggi sono stati assorbiti completamente nell'esercizio 2007.

5. **Scostamenti del periodo 2003 -2007: costi operativi extracaratteristici**

In questa tipologia di costi l'Autorità include quei costi di natura operativa la cui quantificazione e la relativa dinamica sono estranee al controllo del gestore in quanto determinati dall'Autorità stessa. Distingue al riguardo:

- le spese di funzionamento dell'AATO, *"finanziate mediante una quota di tariffa del servizio idrico integrato in linea con quanto stabilito all'art. 154 del D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152"*;
- il rimborso dei mutui pregressi;
- rimborso oneri di investimento AP Monteprandone. In merito a questo costo l'Autorità specifica che con delibera n. 1 dell'8 marzo 2005 l'Assemblea ha autorizzato il gestore CIIP al subentro nei contratti in essere alla data dell'affidamento transitorio per la gestione delle reti fognarie e degli impianti di depurazione civile. La società *"CIIP è pertanto subentrata al Comune di Monteprandone nel contratto con la ditta COGEIM (1998 e contratto integrativo del 2001) per i lavori di manutenzione e sistemazione dell'impianto di depurazione comunale, impegnandosi a pagare un corrispettivo equivalente alle passività pregresse residue. Analogamente CIIP è subentrata al Comune di Ascoli Piceno nel contratto con la ditta SIBA (1999) per i lavori sull'impianto di Marino del Tronto, impegnandosi a pagare un corrispettivo gestionale annuo."*;
- rimborso manutenzioni straordinarie su impianti e reti Consind. L'Autorità specifica che *"Piceno Consind è il consorzio che dal 1969 ha realizzato, per parte con ricorso a finanziamenti pubblici e parte con fondi propri, reti di fognatura nelle zone industriali dei comuni consorziati oltre all'impianto di trattamento reflui di Offida. Gli oneri sostenuti dai gestori a tale titolo sono finalizzati al rimborso di costi sostenuti dal Consorzio per la manutenzione di reti ed impianti utilizzati dal gestore del servizio idrico integrato"*;
- perequazione comuni: l'AATO chiarisce che trattasi di oneri rientranti tra quelli di concessione fissati dall'Autorità stessa costituiti *"da una quota di tariffa di importo decrescente nel corso del periodo di affidamento, da trasferire ai comuni dell'ambito a titolo di perequazione"*;
- finanziamento Piano Stralcio: *"l'art. 141 della Legge 388/2000 (Finanziaria dello Stato per il 2001) stabiliva l'applicazione di quote di tariffa vincolate al finanziamento di interventi di fognatura e depurazione. Tali quote, introitate mediante bollettazione dal gestore, sono state tuttavia trasferite all'Autorità d'Ambito la quale ha curato, con oneri a proprio carico, la realizzazione dei relativi investimenti programmati"*;
- leasing operativo e mutui per la realizzazione della sede: si tratta di quote di tariffa vincolate alla corresponsione a favore di Piceno Consind di un canone annuale finalizzato a garantire al Consorzio l'ammortamento delle reti e degli impianti ancora non completamente ammortizzati.

L'Autorità confrontando i dati a consuntivo con quelli pianificati ha rilevato che, nel periodo 2003-2007, il gestore ha sostenuto un ammontare di costi extra-caratteristici di 19,2 milioni di euro, per un ammontare complessivo pari a 0,8 milioni di euro in meno rispetto a quello pianificato. Conseguentemente ha portato tale minore costo in diminuzione delle tariffe future.

6. **costi di investimento**

   Il gestore ha realizzato un volume di investimenti per circa 21,1 milioni di euro, corrispondenti al 56,3% degli investimenti pianificati per il periodo in esame. Il conseguente riallineamento del costo di ammortamento e della remunerazione del capitale è determinato nell'ammontare di circa 2,8 milioni di euro portati in diminuzione delle tariffe future.

7. **Conguagli 2003 - 2007**

   In sintesi, l'analisi delle singole componenti ha portato a determinare un conguaglio pari ad euro 418.567,28 a debito del gestore e quindi in diminuzione delle tariffe future.

B. Periodo regolatorio 2008 – 2010

L'Autorità ha provveduto, con la medesima metodologia applicata per la revisione 2003 - 2007, ad effettuare le verifiche per il periodo 2008 – 2010. L'Autorità dichiara di aver omesso dalla verifica i risultati del 2010 perché alla data di revisione del piano non erano ancora disponibili i dati definitivi.

Nel merito, l'Autorità ha rilevato i seguenti risultati:

- minori ricavi tariffati : € 4.480.444,56 a credito del Gestore;
- minori ricavi da attività accessorie : € 1.006.877,03 a credito del Gestore,
- minori ammortamenti e remunerazione (nuovi investimenti): € 9.344.324,12 a debito del Gestore;
- ammortamenti su investimenti pregressi (al netto della rivalutazione): € 3.117.239,00 a debito del Gestore;
- maggiori oneri sui mutui dei Comuni: € 39.629,60 a credito del Gestore;

Lo scostamento complessivo, pur in assenza dei dati definitivi del 2010, determina un debito presunto del Gestore per € 700.133,93.

L'Autorità ha anche accertato maggiori costi operativi rispetto alle previsioni. In particolare, gli scostamenti più significativi hanno riguardato le macro voci:

- B6-Materie prime: trattasi di materiale idraulico e per la fognatura e depurazione. L'incremento è da attribuirsi sia alle maggiori quantità che ai maggiori costi reali del materiale.
- B7-Servizi: costi per attività esternalizzate, energia elettrica e smaltimento fanghi. La prima voce di costo si è ridotta grazie all'internalizzazione del servizio svolto presso l'impianto di depurazione del Comune di Ascoli Piceno anche se ciò ha comportato un incremento del costo del personale. Per le altre due voci la riduzione dello scostamento, tra le previsioni e il consuntivo, è minima pur in presenza d'interventi di efficientamento (riduzione fanghi e rifasamento impianti elettrici) da parte del gestore.
- B9-Costo del personale: nel periodo 2003 – 2007 è risultato superiore di circa 1,2 M€ rispetto alle previsioni del pda originario. Questo costo è ulteriormente aumentato per effetto degli adeguamenti contrattuali e dell'aumento di organico che, a seguito dell'internalizzazione del servizio dell'impianto di depurazione di Ascoli Piceno di cui si è detto sopra, è passato da 238 unità, registrate al 31 dicembre 2007, alle attuali 244.

C. **Pianificazione e programmazione degli interventi e determinazione della tariffa per il periodo 2011 – 2032.**

All'esito dell'analisi dei precedenti periodi regolatori e pur "... *con i dati parziali relativamente alla rendicontazione 2008-2010 e precisando che la determinazione di detto scostamento non è definitiva e che a seguito dell'approvazione formale della rendicontazione POT 2008 – 2010 si sarebbe proceduto, qualora fossero emerse le condizioni previste dall'art.8 del D.M. 1 agosto 1996, ad effettuare un aggiornamento e/o una variante ex art.19 della Convenzione in riferimento al saldo finale*", l'Autorità ha provveduto a rivedere le grandezze gestionali ed economiche da considerare a base della variante di piano per il periodo residuo di gestione 2011 – 2032.

L'Autorità ha provveduto a superare le criticità rilevate nei periodi regolatori pregressi (annualità troppo elevate d'investimenti da realizzare nel primo periodo di affidamento, maggiori costi operativi per il periodo 2008 – 2010 rispetto a quelli previsti nel pda; volumi d'acqua erogati inferiori rispetto alle previsioni di piano).

In particolare:

1. **Investimenti**: l'Autorità ha rimodulato la curva degli investimenti tenendo conto delle esigenze del territorio e dell'indicazioni dell'assemblea, riducendo l'impegno nei primi anni di piano per poi aumentarlo negli anni successivi. Nonostante la rimodulazione del montante annuo, il totale complessivo degli investimenti è aumentato. Infatti, mentre il precedente pda prevedeva un monte investimenti del valore complessivo di 276,98 M€, il nuovo pda ne prevede 311,117 M€, di cui 5,5 M€ finanziati con contributi e i restanti 306,6 M€ con tariffa.

   L'Autorità specifica ogni tipologia di intervento sia per settore (acquedotto, fognatura e depurazione) che per comune. All'interno dell'elenco vi sono tipologie di intervento che sembrerebbero non rientrare tra quelli relativi al servizio idrico integrato ed ammissibili a tariffa, come:
   - scolmatore acque miste per sgravare rete acque bianche (pag.37);
   - sostituzione collettore fognario acque miste con condotta rete separata (pag.48);
   - realizzazione separazione acque urbane (pag.52);
   - realizzazione opere di raccolta di acque meteoriche a servizio della zona ... (pag. 53);
   - realizzazione di collettore fognario e relativi allacci (pag. 55).
2. **Costi operativi:** l'Autorità ha provveduto ad adeguare il valore dei costi operativi futuri in ragione dei maggiori costi registrati nei periodi regolatori pregressi posto che, nella riunione del 28 marzo 2011 del comitato ristretto sul controllo analogo, i sindaci hanno accolto le giustificazioni del gestore.
3. **Volumi erogati**: a fronte di una previsione di 22.333.000 m^3 sono stati registrati 21.800.000 m^3 di acqua venduta. Pertanto, l'Autorità per tutto il periodo regolatorio residuo ha ipotizzato, ai fini della determinazione della tariffa, volumi costanti e pari a 21,800 Mm^3.
4. **Tariffa:** Si compone dei seguenti elementi:
   - costi operativi;
   - mutui dei comuni;

- ammortamento investimenti di piano e ammortamento investimenti beni conferiti al 30 giugno 2003;
- remunerazione del capitale pari al 7% da metodo normalizzato solo sugli investimenti di piano.

Nel rilevare che la tabella "Piano tariffario e calcolo della TRM a valori reali" di cui alla relazione "Piano tariffario, tariffa reale media, articolazione tariffaria" non ha una relazione esplicativa di accompagno, si evidenziano alcuni aspetti poco chiari.

Nel calcolo della TRM non sono riportate le voci relative ad altri ricavi ("ricavi regolati extra tariffari" e "ricavi da attività non regolate") né i conguagli relativi al periodo regolatorio pregresso.

Oltre alla TRM, l'Autorità calcola una "tariffa di riferimento" ed una "tariffa applicata", ma non si comprende quali siano le voci che concorrono alla determinazione di quella di riferimento. La tariffa applicata è quella che tra la TRM e la tariffa di riferimento risulta più bassa.

L'incremento annuo della TRM appare entro i limiti massimi di prezzo K. Tuttavia, si rileva che in alcune annualità, tra un anno e il successivo seppur la tariffa aumenti o diminuisca, il limite di prezzo K ha un segno contrario all'incremento o decremento che si registra. A titolo esemplificativo, nell'annualità 2022 la TRM è pari a 2,1119 e all'anno successivo è pari a 2,12074. Seppur minimo la TRM ha un incremento mentre il K è indicato pari a – 6,75%.

Sono altresì presenti componenti, al di fuori del calcolo della TRM, indicate come *"Ricavo Cumulato da recuperare per effetto K"*, *né quella "Ricavo annuo recup – (da recuperare) per effetto K"* ma non ne sono specificate l'origine, la natura e la modalità di calcolo.

Svolgimento dell'istruttoria

Poiché dall'esame della documentazione a disposizione permaneva incertezza nella comprensione di alcuni punti salienti della revisione, con nota n. 7663 del 7 giugno 2011, l'Ufficio ha chiesto all'Autorità di fornire chiarimenti sui seguenti punti:

1. Ricavi da attività accessorie.
   - chiarire quali siano le attività classificate con la denominazione di "canone di concessione" e "servizi amministrativi" e quali le modalità di computo del margine dei ricavi lasciati al gestore e la conseguente percentuale di ricavi sottratta dai costi operativi da imputare a tariffa del sii.
   - specificare per le attività di trattamento dei rifiuti liquidi se nella contabilità separata di computo dei relativi costi e ricavi sia considerata, oltre ai costi operativi diretti e indiretti della gestione, anche una quota parte dei costi pluriennali per l'utilizzo, ai fini dello svolgimento delle stesse, degli impianti comunque di pertinenza del servizio idrico integrato;
   - dettagliare quali siano le attività indicate come "prestazioni accessorie";
   - allacci: chiarire se per il periodo regolatorio 2011 – 2032 sia stata eliminata l'esclusiva della realizzazione di questi in capo al gestore posto che nel programma degli investimenti per il periodo regolatorio 2011 – 2032 sono previsti interventi di allaccio.

2. Costi extracaratteristici.

   Poiché comprendono varie tipologie di costi, si è chiesto, in particolare:
   - rimborso oneri di investimento AP Monteprandone: chiarire la natura di tale costo e inviare copia dei contratti di subentro della CIIP s.p.a. nel contratto COGEIM e nel contratto SIBA, oltre che la relativa delibera di autorizzazione dell'Autorità.
   - rimborso manutenzioni straordinarie su impianti e reti Consind: fornire chiarimenti sull'argomento ed, eventualmente, esplicitare le ragioni che ostacolano il passaggio dei beni al gestore del sii.
   - perequazione comuni: specificare le ragioni per le quali ai comuni è riconosciuta tale quota di tariffa.
3. Investimenti.

   Nel nuovo programma degli investimenti di cui a pag. 4 della "Relazione Tecnica illustrativa 2011 – 2032" risultano alcune tipologie d'intervento che sembrerebbero esulare dal servizio idrico integrato. In particolare:
   - Scolmatore acque miste per sgravare rete dalle acque bianche (pag.37);
   - Sostituzione collettore fognario acque miste con condotta rete separata (pag.48);
   - Realizzazione separazione acque urbane (pag.52);
   - Realizzazione opere di raccolta di acque meteoriche a servizio della zona ... (pag. 53);
   - Realizzazione di collettore fognario e relativi allacci (pag. 55).

   Pertanto, è stato chiesto di chiarire la tipologia degli interventi sopra riportati al fine di verificare il possibile addebito dei relativi costi alla tariffa del sii.
4. Perdite su crediti: chiarire se siano o meno imputate alla tariffa reale media.

Con successiva nota n. 7755 del 5 luglio 2011, ad integrazione di quanto già richiesto con la nota 7663/2011 citata, son state sollecitate ulteriori integrazioni in ragione di quanto emerso dall'analisi della determinazione della TRM. In particolare, poiché quanto riportato nella parte discorsiva del piano d'ambito, relativamente alle specificate modalità di trattamento in tariffa dei ricavi provenienti da attività diverse dal servizio idrico e dei conguagli dovuti dal gestore per i periodi regolatori pregressi, non coincide con quanto desumibile dall'esame della tabella relativa alla determinazione della tariffa reale media (TRM) di cui all'allegato *"Piano tariffario, Tariffa reale media, articolazione tariffaria"*, si è domandato all'Autorità di chiarire la metodologia di calcolo e di specificare alcune voci presenti nella citata tabella, oltre che di inviare una relazione organica, esplicativa della tabella stessa.

In particolare, nell'elenco delle voci che concorrono alla determinazione della TRM (per comodità di trattazione e facilità di riferimenti, la numerazione dei punti che seguono sarà consecutiva rispetto alla nota 7663/2011):

5. non sono stati considerati nel calcolo della TRM i conguagli relativi alla revisione del periodo 2003 - 2007 e 2008 – 2010, seppure quest'ultima manchi ancora dei risultati definitivi relativi all'annualità 2010; infatti, come affermato nella delibera n.4/2011, il gestore dovrà formalmente impegnarsi a realizzare, con risorse proprie, investimenti aggiuntivi a quelli previsti nel piano d'ambito per un valore pari al

debito dallo stesso maturato nel periodo 2003 - 2010; nel merito, tuttavia, è apparso necessario, anche alla luce delle verificate difficoltà del gestore di realizzare il monte investimenti previsto nell'originario piano d'ambito, acquisire: l'atto formale d'impegno da parte del gestore; la lista puntuale di tali ulteriori investimenti ed i tempi della loro realizzazione; la specifica delle modalità di rendicontazione da parte del gestore e quelle di controllo da parte dell'Autorità;

6. non sono esplicitati i ricavi "extratariffari", come ad esempio i "proventi da vendita di acqua non potabile" e i "corrispettivi di fognatura e depurazione delle utenze che acquistano acqua non potabile", che, in ragione di quanto correttamente indicato nella relazione del piano d'ambito, andrebbero sottratti dai costi operativi imputabili a tariffa. Di contro, nel format 2, di cui alla delibera della Commissione 9 febbraio 2011, n.51 che è parte integrante della domanda di analisi del piano d'ambito presentata ai sensi e per gli effetti dell'art. 161, co.4, del D.lgs.152/2006, ma che non è parte del piano d'ambito regolarmente approvato, nella tabella "piano tariffario", sono indicati i *"Ricavi previsti da attività regolate extra tariffa"* e i *"Ricavi da attività non regolate"* rispettivamente per un valore costante annuo di 350.000 €. Tuttavia, poiché sono indicati al di fuori del calcolo della TRM e, quindi, sembrerebbero essere riportati solo a titolo informativo, senza cioè che concorrano, in riduzione, alla determinazione della TRM, si è chiesto di chiarire tale aspetto;
7. oltre alla TRM, che rappresenta il corrispettivo medio che copre tutti i costi operativi e di investimento, è indicata anche la "tariffa di riferimento" e la "tariffa applicata". Quest'ultima è pari a quella più bassa tra la TRM e la tariffa di riferimento. In merito si è chiesto di esplicitare quali siano le voci che concorrono alla determinazione della tariffa di riferimento;
8. non appare chiaro il significato delle voci *"Ricavo Cumulato da recuperare per effetto K"* e *"Ricavo annuo recup – (da recuperare) per effetto K"*. Si è ritenuto di dover chiedere chiarimenti sul significato, la natura e la modalità di trattamento, nonché sull'eventuale incidenza di tali componenti sulla TRM e sul rispetto del limite di prezzo K.
9. per alcune annualità l'incremento o la diminuzione della TRM non coincidono con il segno positivo o negativo del limite di prezzo K. A titolo esemplificativo, dalle annualità dal 2022 al 2023 la TRM varia da 2,1119 a 2,12074 evidenziando un seppur minimo incremento a fronte del quale il limite di prezzo K risulta pari a -6,75%. Sono state chieste delucidazioni ritenendo anomala la circostanza.

Infine, in merito al format 2, citato, nel rilevare la mancanza di un indicatore di redditività si è chiesto di provvedere.

L'Autorità con nota n. 1555 del 25 luglio 2011, assunta al protocollo della Commissione in data 5 agosto, ha fornito le integrazioni e i chiarimenti di cui alle note 7663/2011 e 7755/2011 oltre ad idonea documentazione di supporto.
In particolare, l'Autorità specifica che:

1. **Ricavi da attività accessorie**

- *"Nella voce "canoni di concessione" sono ricompresi i proventi percepiti dal gestore per l'installazione su manufatti, già di sua proprietà all'atto dell'affidamento, di turbine per la*

produzione energia elettrica e per l'installazione di antenne da parte di società di telefonia". *"La voce "servizi amministrativi" era riferita ai compensi che il gestore CIIP spa avrebbe dovuto percepire per la bollettazione del servizio di depurazione eseguito dal Piceno Consind nelle aree della Zona industriale di Ascoli Piceno, a seguito di idonea convenzione sottoscritta in data 27/05/2002".* In merito a questi ultimi, l'Autorità precisa che *"non sono stati mai percepiti dalla CIIP poiché la convenzione è stata disdetta nel settembre del 2003 (allegato 2) e di fatto i servizi amministrativi non sono stati mai effettuati."*
In sede di rendicontazione (periodo transitorio 2003-2007) e in contraddittorio con il gestore che *"..sosteneva che dalla Relazione economico-finanziaria si evincesse la totale estraneità delle gestioni accessorie all'attività di rendicontazione mentre l'Autorità propendeva per una loro inclusione"*, l'Autorità, *"..partendo dal presupposto che i costi di dette attività in sede di piano non fossero stati distintamente individuati e sottratti dai costi operativi riconosciuti a tariffa, in assenza di apposita contabilità separata.."* ha ipotizzato *"..un'incidenza dei costi di tali attività pari al 93%"*: applicando tale percentuale ai ricavi previsti da piano per le suddette attività è stata garantita al gestore una marginalità teorica del 7%; teorica in quanto calcolata su ricavi presunti ed in particolare su un'attività (servizi amministrativi) che non ha dato proventi in quanto non effettuata.

- Le voci *"ricavi da trattamento di rifiuti liquidi" e "ricavi accessori" sono state escluse dalla rendicontazione poiché ... i relativi costi erano stati indicati separatamente nel piano ed esclusi dalla determinazione della tariffa".*
- La voce "prestazioni accessorie" comprende il trasporto e la fornitura di acqua con autobotte, il rimborso delle spese di ispezione e controllo, gli addebiti per verifica contatore, le spese di riapertura per morosità. *"Anche i costi diretti ed indiretti afferenti questi voci erano stati, all'interno del Piano, enucleati ed esclusi dal calcolo della tariffa."*
- nel programma degli investimenti 2011-2032 non sono previsti interventi di allaccio, a seguito della deliberazione dell'AGCM del 30.10.2008; con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n.43 del 25 maggio 2011 (Allegato 3), *"l'Autorità ha richiesto alla CIIP spa una modifica del Regolamento del S.I.I."* nel senso della liberalizzazione di tale attività secondo le indicazioni e le osservazioni formulate dall'AGCM, prevedendo di approvare la modifica entro il 2011 e avendo cura di trasmettere i relativi atti alla Conviri.

2. **Costi extracaratteristici**

In merito, *"A seguito dell'affidamento in via transitoria della gestione del SII alla CIIP spa (Delibera n. 4/2003..,), con Delibera n. 1 del 8 marzo 2005, l'Autorità ha autorizzato il Gestore a subentrare alle posizioni contrattuali esistenti alla data del 30.04.2003 e poste in essere dagli Enti locali con soggetti terzi, enti pubblici economici e/o società capitali appositamente costituite ai sensi dell'art. 22 della L. 142/90."* In particolare:

- subentro alla ditta Cogeim nella gestione degli impianti del Comune di Monteprandone località Collenavicchio – Monterone – Rustichelli 2004/2005". L'Autorità precisa che, in particolare per le passività pregresse residue, di cui ha allegato le fatture della ditta Cogeim, trattasi di prestazioni di servizi.
- subentro alla ditta SIBA spa nel contratto di concessione per l'esecuzione delle opere di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Ascoli Piceno sito in località Marino del Tronto, nonché della gestione tecnica ed operativa

dell'impianto stesso, degli impianti minori e delle stazioni di sollevamento, esistenti nel territorio comunale, per il periodo di dieci anni; subentro nella Convenzione per l'affidamento dei servizi di censimento e tariffazione degli utenti artigianali, commerciali ed industriali produttori di scarichi di acque reflue presenti nel territorio comunale di Ascoli Piceno.

Nella programmazione 2011 - 2032 questi contratti, essendo scaduti, non figurano più mentre sono inglobati in tariffa i costi operativi e di investimento relativi ai cespiti acquisiti dal gestore.

- Rimborso manutenzioni straordinarie su impianti e reti Consind: a seguito dell'affidamento in via transitoria della gestione del SII alla CIIP spa, con delibera n.2 dell'8 marzo 2005, l'Autorità ha autorizzato il Gestore CIIP spa a stipulare, in data 3 agosto 2005, un accordo con il Piceno Consind (Consorzio per l'Industrializzazione delle valle del Tronto dell'Aso e del Tesino), Ente proprietario e gestore di reti idriche, di fognatura e di impianti di depurazione di 11 comuni dell'ATO 5, per regolamentare:
    - la gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di pubbliche fognature e degli impianti di depurazione e delle fosse biologiche ivi compreso lo spurgo, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi, a servizio di 11 Comuni dell'Ambito;
    - l'esecuzione di alcuni specifici lavori di rifacimento, sistemazione e potenziamento impianti e condotte;
    - l'impegno da parte della CIIP Spa ad acquistare da Piceno Consind opere già realizzate e/o in fase di realizzazione per fognatura e depurazione utilizzati prevalentemente a scopi civili.

  In ragione della rilevanza economica delle modalità di trasferimento dei beni, "*..le parti hanno stabilito di approfondire ulteriormente la questione, impegnandosi a definire i termini dell'accordo nel più breve tempo possibile*".
- Perequazione comuni: con delibere d'assemblea n.6 e n.7 del 30 giugno 2003 sono stati approvati i piani d'ambito transitori ai Gestori Vettore Spa e CIIP spa ed i relativi documenti (Patti aggiunti). In particolare, nel "*... Piano economico finanziario (pag. 23) tra i costi B8 (costo per godimento beni di terzi) e in particolare tra gli oneri per utilizzo reti ed impianti è presente la voce denominata fondo di perequazione comuni, riferita alle quote da destinare ai comuni ricadenti nell'ambito, fissata in misura decrescente nel corso del periodo 2003-2007;*

  Tuttavia, l'Autorità afferma che "*.. il Piano economico finanziario non prevede più il summenzionato fondo di perequazione.*", infatti, nella programmazione 2011 – 2032 questa voce di costo è stata eliminata.

3. **Investimenti**

- Scolmatore acque miste per sgravare rete dalle acque bianche (ID AATO 600111 cc FXAB): trattasi di uno sfioratore di linea su un collettore esistente che trasporta acque miste che in caso di eventi piovosi causa pericolosi allagamenti. L'intervento non è ancora stato realizzato.
- Sostituzione collettore fognario acque miste con condotta rete separata... (ID AATO 1577 e 1578 cc FX69): l'intervento, inserito nel piano d'ambito 2008-2032 è già stato

realizzato. Specifica l'Autorità che in via Nibbi nel Comune di Porto San Giorgio esisteva un unico collettore fognario di acque miste che risultava sottodimensionato e non più idoneo a convogliare tutte le acque causando pericolosi allagamenti e gravi sovraccarichi all'impianto di depurazione finale soprattutto in occasione di forti precipitazioni. Con l'intervento in questione è stata realizzata una condotta di acque nere di maggiori dimensioni e uno scolmatore in parallelo, permettendo di eliminare i problemi dell'area.

- Realizzazione separazione acque urbane in zona... (ID AATO 192068): consiste nella realizzazione di un *by pass* delle acque meteoriche per sgravare la rete mista esistente ed evitare, in concomitanza di forti precipitazioni, allagamenti per fuoriuscita dei liquami. L'intervento, previsto nell'anno 2022, è stato in parte realizzato.
- Realizzazione opere di raccolta di acque meteoriche a servizio della zona... (ID AATO 1346): trattasi di un intervento previsto per eliminare i problemi di sovraccarico idraulico della rete mista esistente e oramai sottodimensionata di una zona densamente abitata del comune di S. Benedetto del Tronto. Consiste nella *"realizzazione di una rete fognaria che intercetta a monte le acque piovane per convogliarle lontano dalla rete mista esistente"*.
- Realizzazione di collettore fognario in via [...] e relativi allacci (ID AATO 675 cc FX14): consiste in un intervento previsto di realizzazione di una nuova ed unica condotta che intercetti i vari allacci e razionalizzi la serie di piccole condotte fognarie di acque miste esistenti indipendenti e corrispondenti ognuna ad una singola utenza.

4. **Perdite su crediti**

l'Autorità precisa che "... *quanto riconosciuto ai fini tariffari è riferibile alla quota di crediti verso utenti effettivamente inesigibili a seguito dell'esperimento dei solleciti e delle ordinarie procedure di riscossione, tenuto conto dell'ammontare dei singoli crediti e della proporzione tra ammontare del credito e costo della sua riscossione*". Pertanto, nella stesura del piano d'ambito 2003 – 2007, ha tenuto conto ai fini tariffari dell'ammontare delle perdite effettivamente inesigibili inserite nella voce B14 del conto economico (come peraltro stabilito da documento interpretativo OIC n. 1 del Principio Contabile n. 12) escludendo gli accantonamenti per perdite su crediti commerciali e le svalutazioni dei crediti commerciali iscritte alla voce B10 d) del Conto Economico. Ha motivato tale scelta affermando che ".. *teneva conto di quanto stabilito da Dm Decreto Ministeriale 1 agosto 1996 che prevedeva l'inclusione tra i costi operativi riconosciuti a tariffa della voce B14 del conto economico con esclusione dei costi che avessero natura finanziaria, straordinaria o tributaria.*". Le perdite su crediti nel periodo di affidamento 2003-2007 erano state inserite tra i costi operativi di tariffa per l'importo totale di € 141.000,00 per l'intero periodo; a consuntivo, come certificato dal Gestore, ammontano ad euro 448.915,06. "*Nella fase di rendicontazione del medesimo periodo, poiché i criteri della verifica tariffaria a consuntivo stabilivano, in linea generale, che all'impresa regolata erano trasferiti integralmente i rischi derivanti da un andamento dei costi operativi differente rispetto a quello inizialmente pianificato, è stato riconosciuto l'importo di euro 141.000*". Tuttavia, in ragione del parere n. 4754 del 21

luglio 2010 della Commissione, nel piano d'ambito 2008-2023 la voce perdite su crediti è stata esclusa dai costi operativi riconosciuti in tariffa.

5. **Mancata applicazione conguagli della revisione**
L'Autorità specifica che la scelta di recuperare il debito del Gestore attraverso la realizzazione di una o più opere con mezzi propri fino a compensazione nasce dall'esigenza di trovare copertura finanziaria ad investimenti urgenti, alcuni dei quali già attivati dal Gestore. *"Preso atto che il debito del Gestore per il periodo 2003-2007 ammonta a Euro 418.567,28 e che è in corso di definizione la rendicontazione 2008-2010, è intenzione dell'Autorità definire il debito complessivo del periodo 2003-2010 e a seguire individuare in maniera puntuale detto investimento fuori piano che il Gestore ha l'obbligo di realizzare con fondi propri, senza che lo stesso gravi sulla tariffa. ... è stato comunque richiesto l'impegno formale da parte del Gestore alla realizzazione di dette opere. Una volta individuato l'investimento, verrà definito il crono programma per la sua realizzazione. ... vista la natura di urgenza degli stessi, l'inizio è previsto per l'anno corrente 2011. Per la progettazione, l'esecuzione e la rendicontazione il Gestore e l'Autorità si atterranno a quanto previsto negli atti di affidamento per gli altri investimenti di Piano..".*

6. **Ricavi "extratariffari"**
L'Autorità afferma che, in conformità a quanto riportato nel parere della Commissione del 24/02/2011 ove si afferma l'integrale partecipazione a sostegno del piano d'ambito dei proventi derivanti dal collettamento e dalla depurazione di reflui provenienti dalla vendita di acqua non potabile, *"il Gestore ha provveduto ad adeguare le proprie statistiche di vendita, anche ai fini della rendicontazione del primo triennio, facendo rientrare i suddetti proventi tra quelli derivanti da servizio idrico integrato. Tale adeguamento ha comportato un incremento dei volumi di acqua trattata di cui si è tenuto debitamente in considerazione nel fissare in mc. 21.800.000 il quantitativo annuale."*
Per quanto concerne l'esposizione degli altri ricavi extratariffari, in sede di stesura della variante di piano si è cercato di mantenere una continuità sia nel raggruppamento delle voci che nella struttura delle tabelle; nel piano originario nelle voce "Altri ricavi" erano stati indicati gli importi netti (ricavi – costi) relativi all'attività di allacciamento delle utenze, impostazione mantenuta in sede di variante prevedendo un margine netto di € 350.000 annui per la suddetta attività; *"chiaramente i costi afferenti sono stati esclusi dai quelli riconosciuti in tariffa"*.
"Analoga impostazione contabile è stata adottata per le altre attività accessorie che generano proventi quali canoni di concessione, fitti attivi, risarcimento danni, ricavi per riaperture da morosità, ricavi trattamenti dei rifiuti liquidi. Anche per le suddette attività, che in sede di futura rendicontazione costituiranno oggetto di contabilità separata, sono stati individuati i costi diretti ed indiretti anch'essi esclusi dai costi riconosciuti in tariffa. La differenza tra i ricavi stimati pari ad € 720.000 ed i relativi costi pari ad € 370.000 ha determinato un margine netto anch'esso casualmente pari ad € 350.000. ". Pertanto, afferma l'AATO, nel format 2, sono stati indicati gli importi di € 350.000 nella categoria "Ricavi previsti

da attività regolate extra tariffa" quale margine netto dell'attività degli allacci e di ulteriori € 350.000 nella categoria "Ricavi attività non regolate" per il margine netto delle altre attività accessorie. *"Entrambe le categorie attraverso la loro marginalità (essendo i costi specifici già sottratti ed espunti dai costi operativi e dagli ammortamenti riconosciuti a tariffa) contribuiscono all'utile d'esercizio annuale ed ai flussi finanziari che assicurano la sostenibilità del piano."*

Al gestore è stata imposto l'obbligo della contabilità separata per tutte le attività non afferenti al servizio idrico per la fornitura di acqua ad uso civile, fognatura e depurazione, pertanto tutti i costi imputati a tariffa sono al netto dei costi relativi ad altre attività, sia regolate, seppur con proventi diversi dalla tariffa, che non regolate.

7. **TRM, tariffa di riferimento e tariffa applicata**

L'Autorità afferma che la tariffa di riferimento *"rappresenta la tariffa massima applicabile in ciascun anno .. ed è pari alla tariffa dell'anno precedente rivalutata al K massimo assunto pari al 4,9% (per scelta dell'AATO e in accordo con il gestore il K è stato determinato per un valore inferiore a quello massimo consentito). Per il primo anno di revisione (2011) tale tariffa è stata ottenuta applicando il K massimo (4,90%) alla tariffa applicata dal gestore nel 2010, come da piano vigente pari a 1,4006 €. Per il periodo intercorrente fra il 2011 e 2022 la tariffa applicabile, sempre nel rispetto del limite di prezzo K, tiene conto anche de:*

- *il recupero dei minori ricavi riconosciuti al gestore rispetto a quelli che avrebbero assicurato a questo ultimo la copertura dei costi operativi e di investimento (TRM) generati dall'applicazione della tariffa di riferimento (la minore) invece che della TRM (quella effettivamente derivante dal piano) per il rispetto del vincolo di prezzo k nel periodo 2014-2018;*
- *gli ammortamenti pregressi (ante 2003) non riconosciuti al Gestore, sempre per il rispetto del limite di prezzo K, nel periodo 2003 -2007."*

8. **Voci "Ricavo Cumulato da recuperare per effetto K" e "Ricavo annuo recup – (da recuperare) per effetto K"**

L'Autorità afferma che *"si riferiscono al recupero dei minori ricavi derivanti dall'applicazione, in alcuni anni di piano, di una tariffa inferiore (Tariffa da Variante) a quella derivante dal Piano (TRM)."*

In particolare:

- *"per "Ricavo Cumulato da recuperare per effetto K" si intende il valore cumulato del minor ricavo introitato dal gestore per l'applicazione, nel rispetto del limite di prezzo K, di una tariffa inferiore alla tariffa in grado di garantire la copertura dei costi operativi e di investimento previsti nel PEF (TRM) nel periodo 2014-2018 e degli ammortamenti pregressi non riconosciuti, sempre per il rispetto del limite di prezzo K nel periodo 2003-2007. Il valore degli ammortamenti pregressi, determinato considerando il valore degli investimenti ante 2003 al netto del maggior valore emergente dalla perizia di rivalutazione citata nella parte descrittiva del Piano e dei contributi pubblici, risulta pari a 7.294.578 euro e corrisponde al valore iniziale indicato all'anno 2011. Nel periodo di Piano la voce "Ricavo cumulato da recuperare per effetto k" decresce in funzione dei ricavi recuperati mediante la tariffa da*

Variante e si incrementa negli anni in cui la TRM risulta maggiore della tariffa massima applicabile (la tariffa da variante coincide con quella di riferimento);

- *per "Ricavo annuo recup – (da recuperare) per effetto K" si intende la riduzione e quindi il valore recuperato nell'anno (se di valore positivo) o l'incremento e quindi l'ulteriore valore da recuperare negli anni successivi (se di valore negativo) del "Ricavo Cumulato da recuperare per effetto K" generato in ogni anno di Piano dal rapporto esistente fra la tariffa massima applicabile (Tariffa di riferimento) e la TRM."*

9. **Incremento o diminuzione della TRM non coincidente con il segno positivo o negativo del limite di prezzo K**

L'Autorità, in ragione della necessità *"di rappresentare in maniera più chiara la composizione della tariffa effettivamente applicata"* riporta *".. una tabella esplicativa del percorso seguito"* e specifica che *"Il k determina l'andamento della tariffa di riferimento"* e che, nelle annualità in cui la TRM risulta inferiore alla Tariffa di riferimento, ha provveduto a recuperare le quote di ammortamento relativamente ai beni acquisiti da soggetti privati di cui non si era tenuto conto nel precedente periodo regolatorio; nelle annualità in cui la TRM risulta invece superiore alla tariffa di riferimento (massima applicabile) il margine negativo di ricavi che questo genera, concordemente con il gestore, viene recuperato in annualità successive dove si manifesta una capienza di incremento della TRM nei limiti del K massimo ammissibile.

Peraltro, afferma che la TRM *"rappresenta quella derivante dal Piano economico finanziario e tiene conto nel periodo 2011 – 2022 anche del recupero del minor "Ricavo Cumulato da recuperare per effetto K". Negli anni in cui viene recuperato il "Ricavo Cumulato da recuperare per effetto K" la TRM viene a coincidere con quella di riferimento in quanto viene utilizzata l'intera differenza esistente fra la tariffa reale media e la tariffa di riferimento (massima applicabile nel rispetto del limite k) per il recupero del "Ricavo Cumulato da recuperare per effetto K". Successivamente alla conclusione del recupero del "Ricavo Cumulato da recuperare per effetto K" la tariffa da variante risulta coincidente con la Tariffa reale media che risulta inferiore a quella massima applicabile e anche a quella dell'anno precedente. Tale riduzione della tariffa comporta un valore del K effettivo negativo."* . Per quanto riguarda l'anomalia riscontrata sull'indicazione del limite di prezzo "K" rispetto alla tariffa applicata fa presente che *"nel prospetto del piano tariffario la riga che esprime la nuova tariffa adottata è quella denominata "tariffa da variante" mentre la riga espressiva del limite di prezzo "K" è quella denominata "K per tariffa applicato". Pertanto mettendo in relazione le due righe sopraindicate si potrà riscontrare la coerenza dei dati in esse indicate. Facendo riferimento alle annualità 2022-2023 la Tariffa passa da € 2,27418 ad € 2,12074 con un riduzione del 6,75% come riportato nella riga "K per tariffa applicato".*

10. **Format 2, indicatore di redditività**

L'Autorità ha determinato TIR *unlevered* e TIR *levered*, al netto e al lordo delle imposte.

L'Autorità, ai sensi dell'art.4, co.4, del regolamento di disciplina delle procedure istruttorie di procedimento di verifica del piano d'ambito, ha fatto richiesta di audizione per poter esporre direttamente i criteri e le motivazioni alla base della redazione del piano; audizione svoltasi in Roma in data 2 agosto c.a. all'esito della quale si manifestano le osservazioni e i rilievi che seguono.

Partecipazione di terzi interessati al procedimento istruttorio.

In data 21 aprile 2011 sul sito WEB della Commissione, è stato pubblicato l'avviso di avvio istruttoria dell'aggiornamento del piano d'ambito dell'AATO 5 Marche Sud – Ascoli Piceno, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del regolamento di cui alle delibere n. 27 del 24 marzo 2010 e 50 del 21 dicembre 2010, i soggetti interessati potessero presentare istanza di partecipazione al procedimento, corredata di memorie, documenti, deduzioni e o pareri, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Poiché alla data del 21 maggio 2011, scadenza del termine di 30 giorni, non sono pervenute osservazioni o rilievi da parte di alcuno, l'Ufficio conclude l'istruttoria formulando:

Osservazioni e rilievi

Il piano revisionato risulta completo di tutte le informazioni e della documentazione rilevante, evidenzia gli aspetti critici manifestatisi nei periodi regolatori pregressi e correlati all'attività gestionale e formula le possibili soluzioni.

Tuttavia, oltre ad alcuni aspetti di criticità che verranno esaminati di seguito, occorre preliminarmente censurare il ritardo nella revisione del primo periodo regolatorio 2003 – 2007, senza che peraltro ne sia stata data adeguata motivazione. Peraltro, la revisione oggetto di analisi è stata sollecitata dallo stesso gestore e solo in ragione di situazioni di difficoltà economiche gestionali. Nel merito, il metodo normalizzato all'art. 8 stabilisce che la revisione ha cadenza triennale e pertanto l'Autorità ne dovrà tenere conto in futuro rispettandone la tempistica e le modalità.

Preme, inoltre, richiamare il parere della Commissione n. 6884 del 19 gennaio 2011, espresso, ai sensi dell'art.161, co.4, lett.i), su esplicita richiesta dell'AATO, in merito alla mancata applicazione da parte del gestore nell'anno 2010 dell'articolazione tariffaria regolarmente deliberata dall'Autorità con provvedimento del 3 febbraio 2010. Poiché nel piano revisionato, come anticipato dalla stessa Autorità d'ambito, la gestione relativa al 2010 non è stata oggetto di verifica per mancanza di dati definitivi, si segnala che nella futura revisione non dovranno essere oggetto di conguaglio i mancati ricavi conseguenti alla mancata applicazione dell'articolazione tariffaria di cui alla delibera dell'AATO del 3 febbraio 2010.

In merito alla pianificazione e programmazione del pda per il periodo residuo 2011 – 2032, si prende atto delle correzioni apportate e si rileva il rispetto del metodo normalizzato 1°agosto 1996, del rispetto del limite di prezzo K e delle correzioni apportate in termini di esclusione di costi dalla tariffa del sii non ammissibili (es. spesa Autorità, canone di perequazione dei comuni, perdita su crediti, ecc..)

Nel merito delle criticità comunque riscontrate, nonostante i chiarimenti forniti dall'autorità con le sopracitate note e nel corso dell'audizione, si evidenzia quanto segue:

1. **Ricavi accessori e ricavi extratariffari:** occorre innanzitutto evidenziare la necessità di un uso terminologico condiviso al fine di evitare erronee interpretazioni; al

riguardo si raccomanda l'uso dei termini adottati dalla Commissione nel regolamento del SIVIRI; in particolare i ricavi da scarichi industriali in pubblica fognatura e da attività accessorie, nonché le altre tipologie di attività che diano origine a ricavi extra tariffari, vanno specificati in maniera chiara. Ciò premesso, la regola generale, più volte ribadita, è quella di portare i ricavi accessori da attività regolate in detrazione del 100% dai costi operativi imputati a tariffa. In merito al caso specifico, ovvero aver garantito al gestore un margine del 7% in ragione della determinazione presuntiva di ricavi provenienti dalla cessione di acqua non potabile e della mancata attuazione di alcune attività nel periodo regolatorio pregresso, occorre specificare che tutta la pianificazione d'ambito, partendo dalla ricognizione, si fonda su dati pregressi e ipotesi statistiche aventi alla base le serie storiche rilevate. Peraltro, nella costruzione delle tabelle di determinazione dei costi operativi del sii e della TRM, l'Autorità non ha provveduto a dare evidenza numerica e di calcolo dei passaggi seguiti; si è limitata ad affermare che il 93% di questi ricavi sono portati in detrazione dei costi operativi del sii e a riportare i valori finali dei costi operativi; questo, oltre a non garantire sufficiente trasparenza, non facilita l'analisi del piano.

Ai fini del controllo e verifica di cui all'art. 161 del d.lgs.152/2006 e considerato che per il periodo residuo di gestione del sii il gestore avrà una dettagliata e puntuale contabilità separata di tutte le attività distinte dalla gestione tipica, si richiama l'obbligo di adottare il bilancio regolatorio ed il rispetto delle linee guida contabili del SIVIRI.

Per quanto riguarda gli allacci, si prende atto del fatto l'Autorità abbia provveduto ad escludere per il futuro la privativa in favore del gestore del sii.

2. **Costi extracaratteristici:** preso atto del subentro del gestore CIIP nelle *"posizioni contrattuali esistenti alla data del 30.04.2003 e poste in essere dagli Enti locali con soggetti terzi, enti pubblici economici e/o società capitali"*, della relativa acquisizione dei beni oggetto dei contratti e del conseguente addebito in tariffa dei relativi costi ad essi afferenti, resta aperta la questione relativa all'acquisizione dei beni del Consind Piceno da parte del gestore del sii.

   Al riguardo, si raccomanda di procedere alla valutazione di tali beni nel rispetto della normativa vigente, come più volte ricostruita dalla Conviri e manifestata in successivi pareri. Si auspica una soluzione celere e normativamente coerente della questione.

3. **Investimenti:** chiarita la natura degli interventi su cui erano stati sollevati dubbi, si rileva che non tutti risultano afferenti al sii. In particolare, occorre escludere dal pda gli interventi relativi alla Realizzazione separazione delle acque urbane in zona... (ID AATO 192068) e alla Realizzazione di opere di raccolta di acque meteoriche a servizio della zona... (ID AATO 1346). Infatti, pur non mettendo in dubbio l'opportunità e l'urgenza di realizzare tali opere, trattasi di interventi dei cui benefici gode l'intera collettività e, pertanto, il relativo costo non può essere imputato alla tariffa del sii ma deve gravare sulla fiscalità generale.

4. **TRM, tariffa di riferimento e tariffa applicata:** l'Autorità ha determinato la TRM, che tiene conto dei costi operativi e di investimento relativi alla pianificazione d'ambito, e calcolato la tariffa di riferimento, intesa come la tariffa che annualmente

cresce del limite di prezzo massimo consentito dal metodo (nel caso specifico l'AATO ha fissato il K massimo a 4,9% invece che al 5% come da metodo). Nelle annualità in cui la TRM è superiore alla tariffa di riferimento è applicata quest'ultima prevedendo di recuperare, concordemente con il gestore, i mancati ricavi nelle annualità in cui la TRM cresce meno del limite di prezzo massimo consentito. Si rileva, al riguardo, che il criterio generale da rispettare è che la tariffa garantisca la copertura integrale dei costi previsionali di investimento e di gestione. La soluzione di fissare una TRM ad un valore più basso rispetto a quello dovuto, in ragione del rispetto del limite di incremento massimo stabilito dal metodo e di recuperare i minori ricavi in annualità successive, può ritenersi accettabile laddove sia condivisa con il gestore, non comporti uno squilibrio di tipo gestionale ed economico – finanziario e soprattutto rappresenti un beneficio per il servizio idrico e per l'utente. Tuttavia, in ragione dell'esperienza di altre AATO che hanno dato origine a riconoscimento al gestore di mancati ricavi generando effetti distorsivi e gravosi sulla TRM, rosicchiando peraltro margini di previsioni di investimento, si ritiene necessario sottolineare che i mancati ricavi, per effetto di applicazione di una tariffa più bassa della TRM dovuta, potranno essere oggetto di conguaglio solo ed esclusivamente se saranno verificate le ipotesi, gestionali e di investimento, sottese alla TRM determinata e non applicata per il rispetto del limite K.

5. **Perdite su crediti:** preso atto dell'esclusione dai costi operativi riconosciuti in tariffa delle perdite su crediti a partire dal 2008, è nondimeno necessario che l'Autorità provveda a recuperare quanto già riconosciuto al gestore a tale titolo per il periodo 2003-2007. La regola generale, più volte ribadita, è che le perdite su crediti non sono ammesse dal metodo normalizzato, che all'art. 3.1, elenca, richiamando allo scopo il d.lgs.127/91, in maniera tassativa le sole categorie di costo operativo ammissibili in tariffa; ogni altra categoria non ricompresa tra queste è quindi da escludere. Le perdite su crediti non sono, appunto, previste in tale elenco. In più, le perdite su crediti sono quantificabili solo a consuntivo, hanno natura straordinaria e possono essere iscritte a bilancio solo al ricorrere di determinati presupposti normativamente definiti. La stima delle perdite potenziali, già di per sé difficile in sede di redazione del bilancio annuale, diventa oltremodo complessa in sede di pianificazione di un PEF pluriennale quale quello relativo al sii. Pertanto, il riconoscimento in tariffa delle perdite su crediti, che sono costi che potrebbero non verificarsi, costituirebbe un onere indebito a carico dell'utente del sii. La non ammissibilità è altresì dettata dal fatto che l'eventuale riconoscimento delle perdite su crediti comporterebbe un aggravio economico a scapito degli utenti virtuosi che pagano regolarmente, in quanto dovrebbero farsi carico di una voce di costo che non genera alcun beneficio in termini di qualità del servizio e non prevista dal metodo vigente. Peraltro, il gestore sarebbe disincentivato a porre in essere ogni azione necessaria al recupero del credito ed alla riduzione della morosità.
6. **Fondo di perequazione comuni:** dalla documentazione fornita dall'AATO, al di là del nome attribuito a tale voce che, certo, non ne facilità la comprensione della esatta natura, appare di tutta evidenza che tale "fondo" altro non è se non un canone corrisposto ai comuni per l'uso dei beni e degli impianti. Ad avvalorare tale convincimento contribuisce anche l'inserimento di tale fondo nel piano economico

finanziario tra i costi B8 (costo per godimento beni di terzi) e in particolare tra gli oneri per utilizzo reti ed impianti. Sebbene tale voce di costo gravi sulla tariffa per il solo periodo 2003-2007 e sia stata eliminata nella programmazione 2011 – 2032, è necessario che l'Autorità provveda a recuperare quanto già riconosciuto al gestore a tale titolo per il periodo 2003-2007. Al riguardo, la Commissione ha più volte esplicitato la regola secondo cui le sole quote riferite ai beni concessi in uso dai comuni che possono essere coperte con i proventi tariffari sono quelle derivanti dal rimborso dei mutui accesi per la realizzazione di detti beni. In assenza di tali mutui accesi per la realizzazione di opere del servizio idrico integrato, nessuna quota di tariffa spetta agli enti locali. E tale norma, esplicitata dall'art. 153, d. lgs. 152/2006, era già rinvenibile nella legge 36/94 e nel metodo normalizzato ex d. m. 1° agosto 1996 che, nell'elencare puntualmente tutti i costi ammessi alla copertura tariffaria, non prevede alcuna quota per l'utilizzo delle reti e degli impianti di proprietà dei comuni.

Tutto ciò premesso, all'esito della verifica di cui all'art. 161 del d.lgs. n. 152 del 2006, questo Ufficio valuta il piano d'ambito dell'ATO 5 Marche Sud – Ascoli Piceno conforme alla normativa vigente, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. scomputare dal monte investimenti gli interventi relativi alla "Realizzazione separazione acque urbane in zona..." (ID AATO 192068) e alla "Realizzazione opere di raccolta di acque meteoriche a servizio della zona..." (ID AATO 1346);
2. recuperare dal monte ricavi regolati quanto riconosciuto al gestore a titolo di perdite su crediti per il periodo 2003-2007;
3. recuperare dal monte ricavi regolati quanto riconosciuto al gestore a titolo di fondo di perequazione comuni per il periodo 2003-2007;
4. rideterminare la TRM, nel rispetto delle modalità e dei vincoli imposti dal metodo normalizzato di cui al D.M. LL.PP. 1° agosto 1996, tenendo conto dei punti n.1-3.

il responsabile del procedimento
sergio cristofanelli